

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27633 Anno 2019

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 30/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Rizzi Enrico, nato a Erice il 01/12/1989

avverso la sentenza del 18/04/2018 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore delle parti civili Rosanna Moltrer, Lorenzo Moltrer, Marica Moltrer, Alessio Moltrer, Lina Oss Bals, Graziella Moltrer, avv. Giovanni Rambaldi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del 3 febbraio 2017 del Tribunale di Trento che ha condannato Enrico Rizzi per avere diffamato Diego Moltrer definendolo assassino, infame e vigliacco ed utilizzando altre espressioni parimente lesive nel corso del programma radiofonico «La



zanzara» trasmesso sul territorio nazionale dall'emittente «Radio 24» riprendendo quanto già affermato il giorno prima nel proprio profilo *facebook*.

In particolare, il conduttore del programma chiedeva al Rizzi, segretario del partito animalista europeo, di commentare un *post* che questi aveva pubblicato il giorno prima sul suo profilo *facebook* in cui esprimeva gaudio per il decesso di Diego Moltrer, presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige, morto di infarto nel corso di una battuta di caccia, scrivendo: «Il Presidente del Consiglio Regionale del Trentino è morto durante una battuta di caccia. Infame, adesso sai cosa vuol dire morire...». In risposta al conduttore il Rizzi ribadiva, quale fervente animalista, la sua gioia per la morte di chi, essendo stato cacciatore, non era per lui neppure degno di essere considerato una persona ed utilizzava nei confronti del defunto epiteti come «assassino», «infame» e «vigliacco».

2. Avverso detta sentenza ricorre in cassazione, a mezzo del suo difensore, Enrico Rizzi, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 595, terzo comma, cod. pen..

Le espressioni profferite dal Rizzi non erano consistite in un mero e gratuito attacco personale lesivo della dignità della persona offesa.

La valenza diffamatoria di tali espressioni andava valutata tenendo presenti la personalità dell'offeso e dell'offensore ed il contesto in cui esse si inserivano.

Nel caso di specie era evidente la contrapposizione ideologica tra il Rizzi, fervente animalista, ed il Moltrer, appassionato cacciatore, e poiché la caccia consisteva nell'uccisione di un animale a fini sportivi, il Rizzi con tali espressioni aveva inteso solo muovere al Moltrer un rimprovero morale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 51 cod. pen. con riferimento all'esercizio del diritto di critica.

Tale diritto, sostiene il ricorrente, quando si svolge in ambito politico, assume connotazioni soggettive ed opinabili, dovendosi apprezzare le espressioni utilizzate tenendo conto del preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e quindi dell'utilità della libera discussione su questioni politiche. Le critiche erano state rivolte al Moltrer quale uomo politico avente idee morali ed etiche contrastanti con quelle del Rizzi che aveva il diritto di esprimere il proprio dissenso anche mediante espressioni lesive dell'altrui reputazione.

Il Moltrer si era dichiarato a favore dell'uccisione dell'orsa trentina Daniza e era contrario al progetto di ripopolamento faunistico degli orsi della Regione Trentino Alto Adige. La dimensione politica del Moltrer era stata invece



trascurata dai giudici del merito. Anche la Corte EDU ha affermato che sussiste un vero e proprio diritto di opposizione alla caccia, quale libertà individuale ed associativa.

Quanto al criterio della continenza, occorre considerare la perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 23726001).

Peraltro, il programma radiofonico nel corso del quale il Rizzi aveva rilasciato l'intervista era caratterizzato da un intenso utilizzo della provocazione ed i suoi conduttori avevano, mediante domande maliziose e tendenziose, distorto il pensiero del Rizzi onde farlo apparire un personaggio abietto.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione quanto all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen. ed alla quantificazione dell'ammontare del risarcimento spettante alle parti civili, aspetti sui quali la Corte di appello si è limitata ad utilizzare espressioni apodittiche e di stile.

3. In data 14 maggio 2019 il difensore delle parti civili ha fatto pervenire via posta elettronica certificata una memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati.

Non vi è dubbio che l'utilizzo, per definire il defunto Moltrèr, di epiteti come «assassino», «infame» e «vigliacco» integri l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione, trattandosi di espressioni che hanno portata sicuramente offensiva dell'altrui reputazione.

Quanto alla scriminante del diritto di critica, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui



deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 26786601; Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 27357301)

Il limite della continenza nel diritto di critica è certamente superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5, n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 25017401 che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva «notoriamente imbecille».)

Pertanto, non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante (Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 24481101).

Nel caso di specie, è ben vero che l'odierno ricorrente ha inteso esprimere una critica piuttosto aspra nei confronti del Moltrèr. Tuttavia, se può ritenersi rispettoso del criterio della continenza l'utilizzo a tal fine del termine «assassino» rivolto ad un cacciatore, ossia ad un soggetto che si diletta ad uccidere animali, da parte di un fervente animalista, che ritiene che debba essere accresciuta la tutela giuridica degli animali, in quanto idoneo ad esprimere, dal punto di vista del Rizzi, il disvalore dell'attività venatoria esercitata dal defunto, certamente altrettanto non può dirsi per i termini «vigliacco» ed «infame» che esprimono un attacco gratuito alla dignità del defunto come persona e non risultano necessari e nemmeno utili ad esprimere le ragioni del dissenso del Rizzi per le idee propugnate dal Moltrèr.

La sentenza impugnata risulta, pertanto, aver fatto buon governo dei principi sopra esposti, in quanto i giudici di appello non hanno trascurato il contesto politico in seno al quale si inserisce la condotta contestata al Rizzi e hanno riconosciuto sussistente il diritto del Rizzi di criticare pubblicamente

l'operato del Moltrèr, ma hanno anche ritenuto superato il limite della continenza al quale tale diritto resta assoggettato.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello ha indicato chiaramente le ragioni dell'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., richiamando quanto già dedotto in proposito dal Tribunale, che ha escluso la particolare tenuità dell'offesa evidenziando la intensità del dolo e la reiterazione della condotta, avendo il Rizzi ripetuto più volte le espressioni suddette, ed il grave danno morale patito dai parenti del Moltrèr, da poco defunto.

Peraltro la Corte, confermando la liquidazione del danno morale sofferto dai congiunti del Moltrèr, quantificato in complessivi euro 34.000,00, ha implicitamente motivato sul punto.

Quanto alla lamentata omessa motivazione in ordine a tale quantificazione, il motivo è manifestamente infondato.

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B, Rv. 27422901).

Nel caso di specie la Corte di appello ha assolto tale onere evidenziando che l'ammontare è «congruo in relazione all'entità dell'offesa, riconducibile ad un valore costituzionalmente tutelato come quello della personalità e dei suoi riflessi nell'ambito familiare e sociale ... nonché aderente ai parametri in uso in questo distretto».

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente deve pure essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che liquida in euro 4.500,00 oltre accessori di legge

Così deciso il 30/05/2019.

Il Consigliere estensore

Il Presidente